

## **Deliberazione 15 dicembre 2010 – ARG/elt 241/10**

### **Disposizioni per l'anno 2011 in materia di gestione delle congestioni in importazione ed esportazione sulla rete di interconnessione con l'estero**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 15 dicembre 2010

### **Visti:**

- La direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica che abroga il regolamento n. 1228/200 del 14 agosto 2009 (di seguito: regolamento n. 714/2009);
- la legge 14 novembre 1995 n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79;
- la legge 12 dicembre 2002 n. 273;
- la legge 27 ottobre 2003 n. 290;
- la legge 23 agosto 2004 n. 239;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 dicembre 2008 recante determinazione delle modalità e delle condizioni delle importazioni e delle esportazioni di energia elettrica per l'anno 2009 (di seguito: decreto 11 dicembre 2008);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 14 dicembre 2010 recante determinazione delle modalità e delle condizioni delle importazioni e delle esportazioni di energia elettrica per l'anno 2011, e direttive all'Acquirente unico SpA in materia di contratti pluriennali di importazione per l'anno 2011 (di seguito: decreto 14 dicembre 2010);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, e l'Allegato A alla medesima deliberazione, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, ARG/elt 194/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 194/09);
- la deliberazione dell'Autorità 3 dicembre 2010, PAS 32/10, con cui l'Autorità ha espresso il proprio parere al Ministero per lo Sviluppo Economico sullo schema di decreto recante determinazione delle modalità e delle condizioni delle importazioni e

- delle esportazioni di energia elettrica per l'anno 2011, e direttive all'Acquirente unico S.p.A. in materia di contratti pluriennali di importazione per l'anno 2011;
- la decisione della Commissione Europea 2003/796/EC dell' 11 novembre 2003 con cui viene istituito ERGEG, gruppo di lavoro europeo dei regolatori di elettricità e gas;
  - la lettera di Terna SpA (di seguito: Terna) del 21 ottobre 2010, prot. Autorità n. 34957, (di seguito: lettera 21 ottobre 2010) con cui si comunica al Ministero dello Sviluppo Economico e all'Autorità l'ammontare stimato dei costi relativi al trasferimento alla società CASC - Capacity Allocation Service Company S.A. (di seguito: CASC) di tutte le procedure di allocazione della capacità di trasporto transfrontaliera effettuate mediante asta esplicita per l'anno 2011;
  - la lettera di Terna del 26 novembre 2010, prot. Autorità n. 39894 del 3 dicembre 2010, con cui si comunicano al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità i valori previsionali della capacità di trasporto per l'anno 2011 delle linee di interconnessione sulle frontiere elettriche con Francia, Svizzera, Austria, Slovenia e Grecia;
  - le regole per l'accesso alle reti di interconnessione tra Italia e Francia, Svizzera, Austria, Slovenia e Grecia con i relativi allegati - *Access rules to France-Italy, Switzerland-Italy, Austria-Italy, Slovenia-Italy, Greece-Italy interconnections part I* (relative all'allocazione della capacità di interconnessione per il periodo dal 01/01/2011 al 31/03/2011) e *part II* (relative all'allocazione della capacità di interconnessione, gestita da CASC per il periodo dal 01/04/2011 al 31/12/2011) elaborate da Terna congiuntamente agli altri gestori di rete partecipanti al gruppo di lavoro in ambito ERGEG, Iniziativa Regionale per il Centro-Sud Europa, e inviate da Terna all'Autorità, unitamente agli esiti della consultazione pubblica dei medesimi documenti, in data 1 dicembre 2010, prot. Autorità n. 40126 del 9 dicembre 2010 (di seguito: *Access rules*);
  - lo schema di regolamento, comprensivo dei relativi allegati, che disciplina le modalità applicative per la gestione delle congestioni sulla rete di interconnessione, predisposto da Terna in conformità al regolamento vigente per l'anno 2010 e inviato all'Autorità allegato alla comunicazione in data 15 dicembre 2010, prot. Autorità n. 40890 del 15 dicembre 2010.

**Considerato che:**

- nell'anno 2006, in coerenza con le citate disposizioni di cui al regolamento n. 1228/2003, l'ERGEG ha avviato i lavori di 7 Iniziative Regionali Europee (ERI) tra cui quella relativa alla Regione Centro-Sud, coordinata dall'Autorità, di cui fanno parte Italia, Austria, Germania, Slovenia, Francia, Germania, Grecia e Svizzera come membro osservatore, con l'obiettivo di fornire un contributo concreto all'integrazione dei rispettivi mercati nazionali;
- a partire dal 01/04/2011, CASC, come previsto dal *Memorandum of Understanding* firmato il 19 maggio 2010 dagli operatori di trasmissione Terna, APG, Swissgrid, RTE, HTSO ed ELES e dalla Società CASC S.A., gestirà per conto dei suddetti operatori le procedure di allocazione della capacità per le interconnessioni Italia – Francia, Italia – Svizzera, Italia – Austria, Italia – Slovenia, Italia – Grecia;
- il decreto 14 dicembre 2010 prevede, tra l'altro, che:

- a) l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulle frontiere con Francia, Svizzera, Austria, Slovenia e Grecia sia effettuata nell'ambito di procedure concorsuali condotte secondo modalità definite negli accordi stipulati tra Terna e i gestori di rete dei Paesi interconnessi per l'allocazione congiunta della capacità assegnabile;
- b) i proventi delle procedure di assegnazione, per la quota spettante a Terna, siano utilizzati a salvaguardia dell'economicità delle forniture per i clienti finali, attraverso la riduzione dei corrispettivi di accesso alla rete;
- il decreto 14 dicembre 2010 prevede inoltre:
  - a) il mantenimento della riserva di capacità di trasporto ai fini dell'esecuzione dei contratti pluriennali per la sola frontiera svizzera e il mantenimento, sulla medesima frontiera, di una quota riservata alla società Raetia Energie;
  - b) la riserva di capacità di trasporto per i soggetti cui è stata concessa un'esenzione dalla disciplina di accesso a terzi, pari alla capacità concessa in esenzione e resa disponibile dall'entrata in esercizio delle relative linee di interconnessione private;
  - c) di ottemperare agli accordi assunti con la Repubblica di San Marino e lo Stato Città del Vaticano ripartendo i proventi delle assegnazioni dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulla frontiera elettrica con la Francia, garantendo l'equivalenza economica rispetto all'assegnazione di riserva di capacità di trasporto, ovvero assegnando una riserva sulla capacità della frontiera svizzera;
  - d) la destinazione di una quota di capacità di trasporto sulla frontiera svizzera per il reingresso in Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera, rendendo disponibile per il mercato libero la quota parte di detta capacità giornaliera non utilizzata;
- la versione definitiva delle *Access rules* tiene in giusta considerazione le osservazioni pervenute da parte degli operatori che hanno partecipato alla consultazione pubblica;
- con la lettera 21 ottobre 2010 Terna ha comunicato l'ammontare dei costi da sostenere per la partecipazione all'azionariato di CASC – pari a 285'000 Euro – e l'ammontare stimato dei costi operativi relativi all'anno 2011 – pari a 660'000 Euro – come quota dei totali costi operativi della società in capo a Terna;
- con la deliberazione ARG/elt 231/10 l'Autorità ha disposto il riconoscimento dei costi operativi della società CASC in capo a Terna attraverso il corrispettivo DIS che remunera l'attività di dispacciamento.

**Considerato inoltre che:**

- il decreto 14 dicembre 2010 prevede che l'energia elettrica importata dal titolare italiano del contratto pluriennale sia ritirata dall'Acquirente unico SpA (di seguito: Acquirente unico) purché in coerenza con la propria previsione dei costi medi di approvvigionamento dell'energia elettrica per l'anno 2011 – alle medesime condizioni di cui al decreto 11 dicembre 2008 - al prezzo, per il primo trimestre 2011, di 66,3 euro/MWh e che tale prezzo (di seguito: prezzo AU) sia adeguato in corso d'anno dall'Autorità con modalità analoghe a quelle definite dalla stessa Autorità per l'anno 2010, stabilite dalla deliberazione ARG/elt 194/09.

### **Ritenuto opportuno:**

- approvare la metodologia di aggiornamento per l'adeguamento del prezzo AU nel corso dell'anno 2011 confermando la metodologia adottata per l'anno 2010;
- approvare le *Access Rules* elaborate da Terna congiuntamente agli altri gestori di rete partecipanti al gruppo di lavoro attivato nell'ambito dell' Iniziativa Regionale per il Centro-Sud Europa facente capo a ERGEG;
- approvare lo schema di regolamento predisposto da Terna per disciplinare le modalità applicative per la gestione delle congestioni sulla rete di interconnessione per l'anno 2011;
- adottare misure che consentano il monitoraggio dei costi operativi della società CASC;
- prevedere, conformemente a quanto disposto dal decreto 14 dicembre 2010, che i proventi delle procedure di assegnazione siano utilizzati per la riduzione dei corrispettivi di accesso alla rete ;
- che, pertanto, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento n. 714/09, e conformemente a quanto previsto dalla deliberazione ARG/elt 194/09, i proventi di cui al precedente alinea siano utilizzati a riduzione del corrispettivo di cui all'articolo 44 della deliberazione n. 111/06 come copertura dei costi sostenuti da Terna per garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata, nell'ambito del mercato per i servizi di dispacciamento

### **DELIBERA**

1. di approvare le *Access Rules*, parte I e parte II, elaborate da Terna congiuntamente agli altri gestori di rete partecipanti al gruppo di lavoro attivato nell'ambito dell'Iniziativa Regionale per il Centro-Sud Europa facente capo a ERGEG, e inviate da Terna all'Autorità in data 1 dicembre 2010;
2. di approvare le disposizioni per l'anno 2011 in materia di gestione delle congestioni in importazione ed esportazione sulla rete di interconnessione con l'estero come definite nell'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
3. di approvare lo schema di regolamento predisposto da Terna e inviato all'Autorità in data 15 dicembre 2010, contenente le modalità applicative per la gestione delle congestioni sulla rete di interconnessione per l'anno 2011;
4. di richiedere a Terna l'invio alla Direzione Mercati dell'Autorità entro il 31 marzo di ciascun anno, a partire dal 2011, di informazioni dettagliate in merito ai costi operativi relativi all'anno precedente della società CASC S.A. e ai criteri di ripartizione di detti costi tra i soci della medesima società, unitamente ad una valutazione dei livelli di efficienza raggiunti e perseguibili nello svolgimento dei servizi svolti da CASC S.A.;
5. di prevedere che il prezzo AU per ciascun trimestre dell'anno 2011, a partire dal secondo, sia determinato a partire dal corrispondente prezzo per il primo trimestre del medesimo anno con la formula di seguito riportata e che l'Acquirente unico pubblici sul proprio sito internet, entro il decimo giorno del primo mese di ciascun

trimestre dell'anno 2011 a partire dal secondo, il prezzo AU determinato sulla base della presente deliberazione.

$$- PAU = PAU_1 \cdot \frac{PUN_T}{PUN_{T1}}$$

Dove:

- $PAU_1$  è il prezzo AU del primo trimestre dell'anno 2011, fissato pari a 66,3 euro/MWh;
  - $PUN_T$  è la media aritmetica del PUN nel trimestre precedente a quello cui l'aggiornamento si riferisce;
  - $PUN_{T1}$  è la media aritmetica del PUN nell'ultimo trimestre dell'anno 2010;
6. di prevedere che i proventi delle procedure di assegnazione della capacità di trasporto per l'anno 2011 spettanti a Terna siano utilizzati a riduzione dei corrispettivi di accesso alla rete per tutti i clienti finali del sistema elettrico nazionale attraverso la riduzione del corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per i servizi di dispacciamento di cui all'articolo 44 della deliberazione n. 111/06, mantenendo separata evidenza delle diverse partite economiche che concorrono alla sua determinazione;
  7. di inviare, per informazione, copia del presente provvedimento alla *Commission de régulation de l'énergie, 2 rue du Quatre Septembre, 75084 Paris*, Francia, all'Ufficio federale dell'energia, *Worblenstrasse 32, Ittigen* e all'*Elektrizitätskommission EICOM, Mühlestrasse 4 CH-3063 Ittigen*, Svizzera, all'*E-Control GmbH, Kaerntner Rudolfsplatz 13a, 1010, Wien*, Austria, all'*Agencija za energijo Republike Slovenije, Svetozarevska ul. 6, Maribor*, Slovenia ed alla *Regulatory Authority for Energy, Pireus Ave 80, 11854 Athens* Grecia;
  8. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro degli Affari Esteri, al Ministro delle Politiche Comunitarie, al Commissario europeo con delega all'energia, alla società Terna – Rete elettrica nazionale S.p.a. ed alla società Acquirente unico S.p.A.;
  9. di pubblicare il presente provvedimento sito *internet* dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)).

15 dicembre 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis